



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 aprile 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale del Fallimento Gruppo Prometeo Spa, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/91.

Sono presenti:

- per il Fallimento Gruppo Prometeo Spa, il Curatore Fallimentare Dott. Marco Mistò, il Consulente del Lavoro Dott. Rinaldo Pietro Platti e la Dott.ssa Laura Chiara Gandolfi;
- per la FILCAMS CGIL, il Sig. Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, il Sig. Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, la Sig.ra Ivana Veronese;
- per ITALIA LAVORO, il Sig. Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- il Fallimento Gruppo Prometeo Spa, con sede legale in Milano, opera nel settore della mediazione creditizia;
- a seguito della dichiarazione di fallimento della Società (sentenza RG n. 252/2010 del 15-19 aprile 2010 del Tribunale di Milano) – e della cessazione dell'attività aziendale, il Fallimento Gruppo Prometeo Spa ha avviato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 per n. 47 lavoratori - pari all'intero organico aziendale in forza alla suddetta data;
- nella riunione del 20 luglio 2010 tenutasi presso questo Ministero, è stato sottoscritto un verbale di accordo di CIG in deroga per n. 2 apprendisti per la durata di 12 mesi, dal 19.04.2010 e fino alla naturale scadenza dei contratti di apprendistato;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

- durante il suddetto incontro, le Parti Sociali hanno sottoscritto un ulteriore verbale di accordo di CIGS per il restante personale in forza a quella data – pari a n. 42 lavoratori – a fronte del Cassetto previdenziale presentato in sede di esame congiunto da cui risultava il codice di autorizzazione “3X Azienda tenuta al versamento del contributo di CIGS straordinaria”;
- a fronte del mutato inquadramento previdenziale, il Fallimento Gruppo Prometeo Spa ha successivamente sottoscritto presso questo Ministero un verbale di accordo di CIG in deroga in data 2 febbraio 2011, a favore di n. 42 lavoratori, con decorrenza dal 19 aprile 2010;
- ad oggi, considerato che la l'attività aziendale è totalmente cessata, il Fallimento Gruppo Prometeo Spa, con comunicazione del 16 marzo 2011, ha nuovamente avviato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 per n. 40 lavoratori - pari all'intero organico aziendale;
- con lettera del 31 marzo 2011, il Fallimento ha comunicato a questo Ministero che la fase sindacale della procedura si è conclusa in assenza di accordo e, pertanto, con nota dell'11.04 2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data odierna.

CONSIDERATO

l'art. 19, co. 10 bis, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, prorogato dall'art. 1, co. 32, della legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011), il quale prevede che ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 223/91, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. Le Parti concordano - al fine di ottenere la misura di integrazione al reddito - di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dal Fallimento GRUPPO PROMETEO Spa e di richiedere l'attivazione della misura di cui al richiamato art. 19, comma 10-bis per un numero massimo di 37 lavoratori, pari all'intero organico aziendale, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 19 aprile 2011.
2. I lavoratori saranno collocati in mobilità nel termine di legge di 120 giorni dalla stipula della presente intesa.
3. Il Fallimento presenterà istanza al fine del pagamento diretto del trattamento economico da parte dell'Inps.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. Il Fallimento allega al presente accordo l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 24, L. 223/1991, anche ai fini dell'attivazione della misura di cui al richiamato art. 19, comma 10 bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fallimento GRUPPO PROMETEO SPA

Maurizio...
Roma...
Paola Chiara Gandolfi

ITALIA LAVORO

OO.SS.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Signature] *[Signature]*